

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASL	Azienda Sanitaria Locale
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosidetto
CEE	Comunità Economica Europea
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Letf.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE	Ufficio Tecnico Erariale

□ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno **2000** occorre controllare l'importo indicato nel rigo **RN24**.
Se questo importo:

- non supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **92** per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il mese di **novembre 2000**, se l'importo dovuto è inferiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26, di cui:
 - la prima entro il **20 giugno 2000**, nella misura del 40 per cento;

– la seconda entro il **30 novembre 2000**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel **2000** o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 15 della parte I a p. 8.

□ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, (la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, all'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo **RP24**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1999 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 1999 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

❑ Altri oneri per i quali spetta la detrazione (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo **RP16**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

1. le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.

La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione.

Attenzione: La detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.

Pertanto, le spese sostenute nell'anno 1999 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53.

Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

2. il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e nel D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, comprese le erogazioni effettuate per l'organizza-

zione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

3. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
4. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 367 del 29 giugno 1996. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - a. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - b. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - c. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

□ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

- b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere (b) e (c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

□ Canone di locazione – Casi particolari

- 1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
- 2) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
 - calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
 - calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
 - ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
 - a. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - b. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita

e il totale delle quote di canone di locazione;

– riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c. se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:

– riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

□ **Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale**

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in Lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

$$\text{Quota del canone relativo all'abitazione} \\ \frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza} \\ \frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Esempio in Euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione:} \\ \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza:} \\ \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

□ **Comuni ad alta densità abitativa**

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale degli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

□ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone adette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, e Lire 15 milioni, pari a Euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad

uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del TUIR ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel rigo **RN21**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'ILOR pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi

soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 1999.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo RN16 può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.

Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella

dichiarazione utilizzando la **colonna 2** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 3** "Credito da utilizzare in compensazione" del quadro **RX**.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel quadro **RA** l'intero reddito agrario del terreno do-

ve viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro **RS**, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestatato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Legge sulla Privacy

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito troverete le informazioni essenziali riguardo all'uso dei dati personali contenuti nella dichiarazione e ai vostri diritti relativi.

Nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte dall'Amministrazione Finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti).

I dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria possono essere forniti – per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti – ad altri soggetti pubblici (quali, per esempio, i Comuni, o l'INPS).

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa. Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:

- verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero delle Finanze.

Titolari e responsabili del trattamento

Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari e l'Amministrazione Finanziaria assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I titolari del trattamento possono nominare dei "responsabili".

In particolare sono titolari:

il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;

gli intermediari, i quali, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informare gli interessati, rendendo noti i dati dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'uso o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, o anche per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.

Il Ministero delle Finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il consenso degli interessati non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Consenso

Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare all'Amministrazione Finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

❑ Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a con-

correnza del suo ammontare, un importo pari al **19** per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è

stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;

- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni 1997 e 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati utilizzando il modello Unico nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

□ **Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione**

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1999 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 2000 il contribuente non ha più diritto ad alcuna detrazione, sempre che il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro.

□ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.

917 del 22 dicembre 1986, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzioni di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'rt. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine fissato dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga

ga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. n. 211 dell'8 settembre 1999).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Qualora per questi ultimi per l'anno 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM del Modello UNICO 2000 relativo ai redditi a tassazione separata.

□ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1999 e terminato il 28 marzo 1999, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 12, andrà così operato:

$$12 \times (20/28) = 8,57 \text{ arrotondato a } 9.$$

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

□ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della di-

chiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In caso di ravvedimento operoso il contribuente deve barrare la casella "Ravv. operoso" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO 2000 NR Persone fisiche non residenti".

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 6 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze)

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.

Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un **quinto** del minimo (Lire 100.000, pari ad 1/5 di Lire 500 mila, ovvero ad Euro 51,65, pari ad 1/5 di Euro 258,23).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

a. Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b. Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di Lire 62.500, pari a Euro 32,28 (pari ad 1/8 di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

❑ Rettifica del Modello UNICO

I contribuenti possono rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. Il contribuente deve barrare la casella "Rettificativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del Modello Unico.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per rettificare e sostituire la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere

indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.

In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 10.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato nella colonna 1.

In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 9 l'ammontare del canone della colonna 6 rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 9 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato nella colonna 1.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

- 1) sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- 2) l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di collo.

❑ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23 a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da Lire 1 milione, pari a Euro 516,46, a Lire 10 milioni, pari a Euro 5.164,57. Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze. Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione e del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della co-

municazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.

La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200 mila, pari a Euro 103,29, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della Legge n. 146 del 24 aprile 1980, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

□ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevede la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a carico (per il 2000 la detrazione invece sarà del 36%). Queste spese devono es-

sere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di **Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53**, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende usufruire della detrazione.

La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute.

Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende usufruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, che attuano le norme dettate dall'art. 1 della Legge n. 449 del 1997, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.

In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa.

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento

della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

□ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) e c) del TUIR. In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

□ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;

- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge

▣ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribui-

bile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da Lire 500.000 pari a Euro 256,23 a Lire 4.000.000 pari a Euro 2065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	095	RVANDA.....	151
AFGHANISTAN	002	COSTARICA	019	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA.....	259	SALOMONE, ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALVADOR.....	064
ANDORRA	004	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SAMOA	131
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	EAST TINOR	287	MADAGASCAR	104	SANT'ELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR.....	024	MADERA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MALAWI	056	SENEGAL	152
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SHARJAH	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA	026	MALI	149	SIERRA LEONE	153
ARUBA.....	212	FALKLAND	190	MALTA	105	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAR OER, ISOLE	204	MAN, ISOLA	203	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FIJI, ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI.....	219	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MAROCCO	107	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA	028	MARSHALL, ISOLE	217	SOMALIA	066
AZZORRE, ISOLE	234	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOUTH GEORGI	283
BAHAMA	160	FUJJAYRAH	241	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
BAHREIN	169	GABON	157	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MELILLA	231	ST PIERRE E MIGUELON	248
BELGIO	009	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BELIZE	198	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN	158	GIAMAICA	082	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SWALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GOUGH	228	MYANMAR.....	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SVAZILAND	138
BOUVET	280	GRENADA.....	156	NAURU	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE	011	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI	125	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUAM	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMERUN	119	GUERNSEY	201	NORFOLK ISLAND	085	THAILANDIA	072
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA.....	248	TOGO	155
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CANARIE, ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAROLINE, ISOLE	256	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAYMAN ISLANDS	211	HEARD E MC DONALD ISLANDS	284	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CECA, REPUBBLICA	275	HONDURAS	035	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKMENISTAN.....	273
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CHAFARINAS	230	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CHAGOS, ISOLE	255	IRAN	039	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CHRISTMAS.....	282	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CILE	015	ISLANDA	041	PERÙ.....	053	UNGHERIA	077
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CIPRO	101	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN.....	271
CITTÀ DEL VATICANO	093	JERSEY	202	POLONIA	054	VANUATU	121
CLIPPERTON	223	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
COCOS (KEELING) ISLANDS	281	KAMPUCHEA	135	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COMORE, ISOLE	176	KENYA	116	QATAR	168	VIETNAM	062
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	KUWAIT	126	REUNION	247	YEMEN.....	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	ROMANIA	061	ZAMBIA	058
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	RUSSIA	262	ZIMBABWE	073
		LETTONIA	258				

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE			
PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Algeria (r. p.)	Algeri - 30.02.91	L.14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina (r. p.)	Roma - 15.11.79	L.27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia (r.)	Canberra - 14.12.82	L.27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria (r. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L.18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L.16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh (r.)	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio (r. p.)	Roma - 29.4.83	L.3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile (r.)	Roma - 3.10.78	L.29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria (r. p.)	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90)	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada (r.) + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L.21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22.2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia (r.)	Praga - 5.5.81	L.2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina (r.)	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro (r.)	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud (r.)	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio (r.)	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca (r. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen - 26.2.80 Copenaghen - 25.11.88	L.7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Ecuador (r. p.)	Quito - 23.5.84	L.31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto (r. p.)	Roma - 7.5.79	L.25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti (r.)	Abudabi 22.1.1995	L 28.8.1997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia (r.)	Tallin - 20.3.97	L.19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Federazione Russa (r. p.)	Roma - 9.4.96	L.9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine (r.)	Roma - 5.12.80	L.28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia (r. p.)	Helsinki - 12.6.81	L.25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)

Francia (r. p.)	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Germania (r. p.)	Bonn - 18.10.89	L.24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Giappone (r.) + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia (r. p.)	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India (r.)	New Delhi - 19.02.93	L.14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia (r.)	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda (r.)	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele (r. p.)	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia (r. p.)	Belgrado - 24.2.82	L.18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan (r.)	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57)	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait (r.) + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L.7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania (r. p.)	Vilnius - 4.4.96	L.9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo (r. p.)	Lussemburgo - 3.6.81	L.14.8.82, n. 747 (G.U.so 14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Malaysia (r.)	Kuala Lumpur - 28.1.84	L.14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta (r.)	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco (r.)	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius (r.)	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico (r.)	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia (r. p.)	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda (r.)	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi (r. p.)	l'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan (r.)	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia (r.)	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo (r.)	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)

Regno Unito (r.)	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania (r. p.)	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Singapore (r. p.)	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna (r.)	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka (r. p.)	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti (r.)	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa (r.)	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia (r. p.)	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera (r. p.)	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania (r.)	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia (r.)	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago (r.)	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia (r.)	Tunisi - 16.5.79	L.25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia (r.)	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria (r. p.)	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica (r.)	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela (r.)	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam (r.)	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia (r.)	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n.107 del 10/5/1999)

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Liberia	Sark
Andorra	Ecuador	Liechtenstein	Seicelle
Anguilla	Filippine	Macao	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Maldive	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Malta	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Maurizio	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Montserrat	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Nauru	Tonga
Belize	Isole Cayman	Niue	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Oman	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Panama	Uruguay
Cipro	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Vanuatu
Costa Rica	Jersey	Monaco	Samoa
Dominica	Libano	San Marino	

COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALiquOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALiquOTA
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0,2	A350	ARADEO	LE	0,2
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,2	A360	ARCADE	TV	0,2
A015	ACCADIA	FG	0,2	A367	ARCHI	CH	0,2
A017	ACCETTURA	MT	0,2	A377	ARCUGNANO	VI	0,2
A018	ACCIANO	AQ	0,2	A383	ARDESIO	BG	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2	A385	ARDORE	RC	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,1	A387	ARENA PO	PV	0,2
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2	A391	ARGEGNO	CO	0,2
A028	ACIREALE	CT	0,1	A394	ARGENTERA	CN	0,2
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,2	A398	ARI	CH	0,2
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,2	A403	ARIENZO	CE	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2	A414	ARMENO	NO	0,1
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2	A425	ARNESANO	LE	0,2
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,2	A429	ARONA	NO	0,2
A045	ACQUASPARTA	TR	0,2	A432	ARPAISE	BN	0,2
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2	A433	ARPINO	FR	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,2	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,2
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,18	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,2
M211	ACQUEDOLCI	ME	0,2	A439	ARRONE	TR	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,2	A443	ARSIE'	BL	0,2
A055	ADELFA	BA	0,2	A451	ARTOGNE	BS	0,2
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,2	A455	ARZANO	NA	0,2
A059	ADRIA	RO	0,2	A456	ARZENE	PN	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,2	A458	ARZERGRANDE	PD	0,2
A065	AFRICO	RC	0,2	A460	ASCEA	SA	0,2
A067	AGAZZANO	PC	0,2	A462	ASCOLI PICENO	AP	0,2
A074	AGLIE'	TO	0,1	A464	ASCREA	RI	0,2
A083	AGORDO	BL	0,2	A477	ASSOLO	OR	0,2
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2	A486	ATINA	FR	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0,2	A487	ATRANI	SA	0,1
A092	AGUGLIANO	AN	0,2	A488	ATRI	TE	0,2
A100	AIELLI	AQ	0,2	A489	ATRIPALDA	AV	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2	A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,2	A495	AULETTA	SA	0,2
A110	AIROLA	BN	0,2	A499	AURIGO	IM	0,2
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0,2	A503	AUSTIS	NU	0,2
A118	ALAGNA	PV	0,2	A506	AVEGNO	GE	0,15
A120	ALANNO	PE	0,2	A508	AVELLA	AV	0,2
A123	ALATRI	FR	0,15	A509	AVELLINO	AV	0,1
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,2	A512	AVERSA	CE	0,2
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,2	A514	AVETRANA	TA	0,2
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,2	A517	AVIATICO	BG	0,2
A138	ALBARETO	PR	0,2	A519	AVIGLIANO	PZ	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,1	A525	AZEGLIO	TO	0,2
A145	ALBENGA	SV	0,2	A526	AZZANELLO	CR	0,1
A150	ALBERONA	FG	0,2	A529	AZZANO MELLA	BS	0,2
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,2	A531	AZZATE	VA	0,2
A160	ALBIDONA	CS	0,2	A532	AZZIO	VA	0,1
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,2	A540	BADIA CALAVENA	VR	0,1
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,1	A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A182	ALESSANDRIA	AL	0,2	A539	BADIA POLESINE	RO	0,2
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2	A542	BADOLATO	CZ	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,2	A544	BAGALADI	RC	0,2
A193	ALGUA	BG	0,2	A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,1
A194	ALI'	ME	0,2	A550	BAGNARIA	PV	0,2
A201	ALI' TERME	ME	0,2	A555	BAGNASCO	CN	0,2
A195	ALIA	PA	0,2	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,2
A202	ALIMENA	PA	0,2	A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,2
A206	ALLEGHE	BL	0,2	A580	BAIANO	AV	0,2
A207	ALLERONA	TR	0,2	A587	BALANGERO	TO	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,2	A593	BALESTRINO	SV	0,2
A214	ALME'	BG	0,2	A604	BALVANO	PZ	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,2	A605	BALZOLA	AL	0,2
A226	ALTARE	SV	0,1	A613	BAONE	PD	0,2
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,2	A615	BARAGIANO	PZ	0,2
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,1	A619	BARASSO	VA	0,2
A233	ALTIDONA	AP	0,2	A625	BARBANIA	TO	0,1
A234	ALTILIA	CS	0,2	A629	BARBARESCO	CN	0,2
A235	ALTINO	CH	0,2	A630	BARBARIGA	BS	0,2
A236	ALTISSIMO	VI	0,2	A631	BARBATA	BG	0,2
A240	ALTOMONTE	CS	0,2	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2	A645	BARDELLO	VA	0,2
A244	ALVITO	FR	0,1	A652	BAREGGIO	MI	0,2
A251	AMALFI	SA	0,2	A657	BARGA	LU	0,2
A256	AMASENO	FR	0,2	A658	BARGAGLI	GE	0,2
A257	AMATO	CZ	0,2	A661	BARGHE	BS	0,2
A259	AMBIVERE	BG	0,2	A663	BARI SARDO	NU	0,2
A265	AMOROSI	BN	0,1	A664	BARIANO	BG	0,1
A271	ANCONA	AN	0,2	A666	BARILE	PZ	0,2
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,2	A668	BARLASSINA	MI	0,2
A282	ANDRATE	TO	0,2	A670	BARNI	CO	0,2
A284	ANDRETTA	AV	0,2	A673	BARONE CANAVESE	TO	0,2
A285	ANDRIA	BA	0,2	A674	BARONISSI	SA	0,2
A286	ANDRIANO	BZ	0,1	A684	BARZANA	BG	0,2
A292	ANGIARI	VR	0,2	A692	BASCIANO	TE	0,2
A294	ANGRI	SA	0,2	A697	BASIANO	MI	0,2
A295	ANGROGNA	TO	0,2	A698	BASICO'	ME	0,2
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,2	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,2
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,1	A707	BASSIANO	LT	0,2
A303	ANOIA	RC	0,2	A708	BASSIGNANA	AL	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,2	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,2
A314	ANTONIMINA	RC	0,2	A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,2
A315	ANTRODOCO	RI	0,2	A718	BATTUDA	PV	0,2
A323	ANZIO	RM	0,2	A731	BEDONIA	PR	0,2
A330	APOLLOSA	BN	0,2	A732	BEDULITA	BG	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,2	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,2
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,2	A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2
A339	APRICENA	FG	0,2	A780	BENESTARE	RC	0,2
A340	APRIGLIANO	CS	0,2	A782	BENEVELLO	CN	0,2
A341	APRILIA	LT	0,2	A783	BENEVENTO	BN	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A784	BENNA	BI	0,2	B236	BUBBIO	AT	0,2
A792	BEREGUARDO	PV	0,2	B238	BUCCHIANICO	CH	0,2
A798	BERGOLO	CN	0,2	B250	BUGGERRU	CA	0,2
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2	B258	BUGUGGIATE	VA	0,2
A816	BERZO DEMO	BS	0,2	B262	BULGAROGRASSO	CO	0,2
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,1	B266	BUONABITACOLO	SA	0,2
A819	BESANO	VA	0,2	B279	BUROLO	TO	0,2
A831	BETTOLA	PC	0,2	B287	BUSCEMI	SR	0,2
A835	BEVAGNA	PG	0,1	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,2
A837	BEVILACQUA	VR	0,2	B332	CADEO	PC	0,2
A859	BIELLA	BI	0,2	B347	CADREZZATE	VA	0,2
A872	BINASCO	MI	0,1	B354	CAGLIARI	CA	0,2
A876	BIOGLIO	BI	0,2	B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2
A881	BISACCIA	AV	0,2	B366	CAIOLO	SO	0,2
A882	BISACQUINO	PA	0,2	B374	CALABRITTO	AV	0,2
A883	BISCEGLIE	BA	0,2	B376	CALAMANDRANA	AT	0,2
A885	BISENTI	TE	0,1	B379	CALANNA	RC	0,2
A887	BISIGNANO	CS	0,2	B384	CALATABIANO	CT	0,2
A889	BISTAGNO	AL	0,15	B385	CALATAFIMI	TP	0,2
A894	BITRITTO	BA	0,2	B388	CALCATA	VT	0,2
A857	BLERA	VT	0,2	B390	CALCI	PI	0,2
A904	BLESSAGNO	CO	0,2	B402	CALDIERO	VR	0,2
A906	BOARA PISANI	PD	0,2	B408	CALESTANO	PR	0,2
A914	BOCCIOLETO	VC	0,2	B417	CALLABIANA	BI	0,2
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,2	B419	CALLIANO	TN	0,2
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,2	B430	CALTAVUTURO	PA	0,2
A922	BOGLIASCO	GE	0,2	B432	CALTO	RO	0,2
A929	BOGOGNO	NO	0,2	B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,2
A930	BOIANO	CB	0,2	B437	CALVANICO	SA	0,2
A931	BOISSANO	SV	0,2	B441	CALVENE	VI	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,1	B443	CALVERA	PZ	0,2
A948	BOLOTANA	NU	0,2	B444	CALVI	BN	0,2
A955	BOMARZO	VT	0,2	B452	CALVIZZANO	NA	0,2
A956	BOMBA	CH	0,2	B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,1
A957	BOMPENSIERE	CL	0,2	B456	CAMAIRAGO	LO	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,2	B463	CAMBIASCA	VB	0,2
A964	BONAVIGO	VR	0,2	B465	CAMBURZANO	BI	0,2
A970	BONEA	BN	0,2	B467	CAMERANA	CN	0,1
A973	BONIFATI	CS	0,2	B468	CAMERANO	AN	0,2
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,1	B470	CAMERATA PICENA	AN	0,2
B003	BORGIALLO	TO	0,2	B476	CAMEROTA	SA	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,2	B477	CAMIGLIANO	CE	0,2
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,2	B482	CAMINO	AL	0,2
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,2	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,2	B486	CAMMARATA	AG	0,2
B043	BORGO TICINO	NO	0,2	B489	CAMO	CN	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,2	B492	CAMPAGNA	SA	0,2
A996	BORGO VELINO	RI	0,2	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,2
B011	BORGOFORTE	MN	0,2	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,1
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,2	B497	CAMPAGNATICO	GR	0,2
B018	BORGOMALE	CN	0,2	B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B020	BORGOMARO	IM	0,2	B515	CAMPLI	TE	0,2
B021	BORGOMASINO	TO	0,2	B516	CAMPO CALABRO	RC	0,2
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2	B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,2	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,2
B049	BORMIO	SO	0,2	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,2
B051	BORNASCO	PV	0,2	B527	CAMPODIMELE	LT	0,2
B054	BORNO	BS	0,2	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B056	BORORE	NU	0,2	B534	CAMPOFILONE	AP	0,2
B058	BORRIANA	BI	0,2	B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,2	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,2	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,2
B079	BOSIA	CN	0,2	B551	CAMPOMORONE	GE	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2	B554	CAMPONOGARA	VE	0,2
B099	BOVA MARINA	RC	0,2	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,2
B104	BOVINO	FG	0,2	B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,2
B106	BOVOLENTA	PD	0,2	B578	CANARO	RO	0,2
B107	BOVOLONE	VR	0,2	B586	CANDELO	BI	0,2
B109	BOZZOLE	AL	0,2	B590	CANDIDA	AV	0,2
B112	BRACCA	BG	0,1	B591	CANDIDONI	RC	0,2
B114	BRACCIANO	RM	0,1	B599	CANEVINO	PV	0,2
B118	BRANCALEONE	RC	0,2	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,2
B121	BRANDIZZO	TO	0,2	B604	CANINO	VT	0,2
B126	BREBBIA	VA	0,2	B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,2
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,2	B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,2
B131	BREGANO	VA	0,2	B620	CANOSA SANNITA	CH	0,2
B132	BREGANZE	VI	0,1	B621	CANOSIO	CN	0,1
B137	BREMBATE	BG	0,2	B627	CANTALICE	RI	0,2
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,2	B628	CANTALUPA	TO	0,2
B143	BRENDOLA	VI	0,1	B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,2
B144	BRENNA	CO	0,2	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,2
B149	BRENO	BS	0,2	B635	CANTERANO	RM	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,2	B641	CANZO	CO	0,2
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,2	B642	CAORLE	VE	0,2
B160	BRESSANONE	BZ	0,2	B643	CAORSO	PC	0,2
B162	BRESSO	MI	0,2	B645	CAPACI	PA	0,2
B169	BRIATICO	VV	0,2	B647	CAPANNOLI	PI	0,05
B172	BRIENNO	CO	0,2	B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1	B661	CAPIZZONE	BG	0,2
B180	BRINDISI	BR	0,2	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,165
B188	BRISIGHELLA	RA	0,2	B667	CAPODRISE	CE	0,2
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,2	B670	CAPOLONA	AR	0,2
B193	BRITTOLO	PE	0,2	B675	CAPOTERRA	CA	0,2
B197	BROGNATURO	VV	0,2	B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B200	BRONDELLO	CN	0,2	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B201	BRONI	PV	0,2	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,2	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,2
B218	BRUNATE	CO	0,1	B691	CAPRAROLA	VT	0,2
B225	BRUSASCO	TO	0,2	B696	CAPRI	NA	0,2
B227	BRUSCIANO	NA	0,15	B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B235	BUBBIANO	MI	0,2	B707	CAPRIGLIO	AT	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
B715	CAPUA	CE	0,2	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,1	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,2
B724	CARAPELLE	FG	0,2	C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,2
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0,2	C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
B727	CARASSAI	AP	0,2	C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,2
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1	C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
B733	CARAVINO	TO	0,2	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,2
B734	CARAVONICA	IM	0,2	C173	CASTELLINALE	CN	0,2
B735	CARBOGNANO	VT	0,2	C177	CASTELLURI	FR	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,1	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
B744	CARBONERA	TV	0,2	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2
B762	CAREMA	TO	0,2	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,2
B766	CARERI	RC	0,2	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,2
B774	CARIATI	CS	0,2	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,2	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,2
B779	CARINARO	CE	0,2	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,2
B780	CARINI	PA	0,2	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2	C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
B784	CARLANTINO	FG	0,2	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,2
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,2
B796	CARNAGO	VA	0,2	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,2
B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	0,2	C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
B804	CARONIA	ME	0,2	C250	CASTELPOTO	BN	0,2
B808	CAROSINO	TA	0,2	C272	CASTELSARDO	SS	0,2
B809	CAROVIGNO	BR	0,2	C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
B813	CARPANZANO	CS	0,2	C200	CASTELVERRINO	IS	0,2
B816	CARPEGNA	PU	0,2	C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
B817	CARPENEDOLO	BS	0,15	C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,2
B820	CARPIANO	MI	0,2	C290	CASTELVISCONTI	CR	0,1
B829	CARPINO	FG	0,1	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,2
B842	CARSOLI	AQ	0,2	C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,1	C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,2
B846	CARTOCETO	PU	0,2	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,2
B854	CARVICO	BG	0,2	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,2
B859	CASACANDITELLA	CH	0,2	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,2
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,2	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,2	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,2
B865	CASALBORDINO	CH	0,2	C321	CASTIGNANO	AP	0,2
B866	CASALBORE	AV	0,2	C322	CASTILENTI	TE	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,2	C331	CASTORANO	AP	0,2
B873	CASALDUNI	BN	0,1	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,2
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2	C340	CASTROCELO	FR	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2	C347	CASTROREALE	ME	0,2
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2	C348	CASTROREGIO	CS	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,2	C352	CATANZARO	CZ	0,1
B912	CASALSERUGO	PD	0,2	C353	CATENANUOVA	EN	0,2
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2	C354	CATIGNANO	PE	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,2	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2
B921	CASALZUIGNO	VA	0,2	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,2
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,2	C363	CAVAGLIA'	BI	0,2
B933	CASAPINTA	BI	0,2	C369	CAVAGNOLO	TO	0,2
B937	CASARGO	LC	0,2	C377	CAVALLINO	LE	0,2
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,2	C390	CAVE	RM	0,1
B945	CASATISMA	PV	0,2	C413	CECCANO	FR	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,1	C417	CEDEGOLO	BS	0,2
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,2	C421	CEFALU'	PA	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0,2	C432	CELLA MONTE	AL	0,2
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2	C436	CELLAMARE	BA	0,1
B963	CASERTA	CE	0,2	C443	CELLE LIGURE	SV	0,2
B966	CASIGNANA	RC	0,2	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,2
B967	CASINA	RE	0,2	C450	CELLIO	VC	0,2
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,2	C456	CENATE SOPRA	BG	0,2
A472	CASPERIA	RI	0,1	C457	CENATE SOTTO	BG	0,2
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,2	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,2
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,2	C470	CENTOLA	SA	0,2
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,2	C476	CEPPALONI	BN	0,2
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,2	C479	CEPRANO	FR	0,2
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2	C480	CERAMI	EN	0,1
C022	CASSINASCO	AT	0,2	C481	CERANESI	GE	0,2
C027	CASSINE	AL	0,2	C485	CERASO	SA	0,2
C034	CASSINO	FR	0,2	C487	CERCENASCO	TO	0,15
C041	CASTAGNARO	VR	0,2	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,1	C495	CERCOLA	NA	0,1
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2	C497	CERES	TO	0,2
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,2	C503	CERESETO	AL	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2	C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2	C513	CERIGNALE	PC	0,2
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0,2	C514	CERIGNOLA	FG	0,2
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,2	C516	CERMENATE	CO	0,2
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,1	C517	CERMIGNANO	TE	0,2
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,1	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,2	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,2	C524	CERRETO D'ESI	AN	0,2
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2	C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,2
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2	C525	CERRETO SANNITA	BN	0,2
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,2	C531	CERRINA	AL	0,2
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2	C538	CERRO VERONESE	VR	0,2
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,2	C542	CERVA	CZ	0,2
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,2	C545	CERVARO	FR	0,2
C074	CASTELDACCIA	PA	0,2	C552	CERVETERI	RM	0,2
C080	CASTELDELICI	PU	0,2	C554	CERVICATI	CS	0,2
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,2	C557	CERVINARA	AV	0,2
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2	C566	CESANO MADERNO	MI	0,2
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,05	C568	CESARO'	ME	0,2
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,2	C569	CESATE	MI	0,2
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,2	C576	CESINALI	AV	0,2
C125	CASTELLABATE	SA	0,2	C578	CESIO	IM	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,2	C580	CESSALTO	TV	0,2
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2	C581	CESSANITI	VV	0,2
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2	C589	CEVA	CN	0,2
C136	CASTELLANETA	TA	0,2	C591	CEVO	BS	0,2
C140	CASTELLAR	CN	0,2	C605	CHIAMPO	VI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
C614	CHIARANO	TV	0,2	D111	COSTA DI SERINA	BG	0,1
C615	CHIARAVALLE	AN	0,2	D117	COSTA VOLPINO	BG	0,15
C624	CHIAVERANO	TO	0,2	D108	COSTACCIARO	PG	0,18
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,2	D114	COSTARAINERA	IM	0,1
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2	D118	COSTERMANO	VR	0,2
C633	CHIEUTI	FG	0,2	D127	COZZO	PV	0,2
C634	CHIEVE	CR	0,05	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,2
C648	CHITIGNANO	AR	0,2	D142	CREMA	CR	0,2
C650	CHIUPPANO	VI	0,2	D143	CREMELLA	LC	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,1	D154	CRESCENTINO	VC	0,2
C657	CHIUSANICO	IM	0,2	D156	CRESPADORO	VI	0,2
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,2	D159	CRESPIATICA	LO	0,2
C661	CHIUSDINO	SI	0,2	D161	CRESPINO	RO	0,2
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,2	D162	CRESSA	NO	0,2
C665	CHIVASSO	TO	0,2	D165	CREVACUORE	BI	0,2
M272	CIAMPINO	RM	0,2	D170	CRISPANO	NA	0,2
C673	CICAGNA	GE	0,2	D171	CRISPANO	TA	0,2
C674	CICALA	CZ	0,2	D172	CRISOLO	CN	0,2
C675	CICCIANO	NA	0,2	D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,2
C676	CICERALE	SA	0,2	D197	CUCEGLIO	TO	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,2	D198	CUGGIONO	MI	0,2
C695	CIMINA'	RC	0,2	D201	CUGNOLI	PE	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,1	D202	CUMIANA	TO	0,1
C708	CINISI	PA	0,2	D208	CUORGNE'	TO	0,1
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2	D209	CUPELLO	CH	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2	D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,2
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,2	D211	CUPRAMONTANA	AN	0,2
C716	CIORLANO	CE	0,2	D216	CUREGGIO	NO	0,2
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0,2	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,2
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2	D219	CURINO	BI	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,2	D229	CUSAGO	MI	0,15
C741	CISTERNINO	BR	0,2	D231	CUSANO MILANINO	MI	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2	D230	CUSANO MUTRI	BN	0,2
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,2	D232	CUSINO	CO	0,2
C747	CITTANOVA	RC	0,2	D234	CUSTOMACI	TP	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2	D238	CUVEGLIO	VA	0,2
C755	CIVEZZA	IM	0,2	D239	CUVIO	VA	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,2	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,2
C766	CIVITA D'ANTINIO	AQ	0,2	D255	DAVAGNA	GE	0,2
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,2	D256	DAVERIO	VA	0,2
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,2	D257	DAVOLI	CZ	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,2	D267	DELIA	CL	0,2
C816	CODOGNO	LO	0,2	D268	DELIANUOVA	RC	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,2	D272	DENICE	AL	0,2
C823	COGOLETO	GE	0,2	D286	DESIO	MI	0,2
C830	COLBORDOLO	PU	0,2	D289	DIAMANTE	CS	0,2
C838	COLI	PC	0,2	D297	DIANO MARINA	IM	0,2
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,2	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,2
C844	COLLARMELE	AQ	0,2	D304	DIPIGNANO	CS	0,2
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1	D309	DIVIGNANO	NO	0,2
C857	COLLE DI TORA	RI	0,1	D315	DOGLIOLA	CH	0,2
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,2	D323	DOLIANOVA	CA	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,2	D325	DOLO	VE	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,2	D334	DOMUSNOVAS	CA	0,2
C862	COLLELONGO	AQ	0,2	D339	DONATO	BI	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2	D348	DORNO	PV	0,1
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,1	D350	DORZANO	BI	0,2
C888	COLOBRARO	MT	0,1	D367	DRESANO	MI	0,2
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,2	M300	DUE CARRARE	PD	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2	D394	ELICE	PE	0,2
C903	COLORINA	SO	0,2	D401	ELVA	CN	0,1
C911	COMABBIO	VA	0,2	D411	ENTRATICO	BG	0,2
C914	COMANO	MS	0,1	D415	ERACLEA	VE	0,2
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,2	D420	ERBEZZO	VR	0,2
C928	COMITINI	AG	0,02	D422	ERCHIE	BR	0,2
C933	COMO	CO	0,2	D423	ERICE	TP	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,2	D428	ERVE	LC	0,2
C937	COMUN NUOVO	BG	0,1	D429	ESANATOGLIA	MC	0,2
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,2	D445	EUPILIO	CO	0,2
C943	CONCAMARISE	VR	0,2	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,2
C952	CONCOREZZO	MI	0,2	D451	FABRIANO	AN	0,2
C954	CONDOFURI	RC	0,2	D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
C956	CONDRO'	ME	0,2	D454	FABRO	TR	0,2
C957	CONEGLIANO	TV	0,2	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,2	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,2	D469	FAICCHIO	BN	0,2
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1	D470	FALCADE	BL	0,2
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,2
C977	CONZANO	AL	0,2	D477	FALERONE	AP	0,2
C978	COPERTINO	LE	0,1	D480	FALLO	CH	0,2
C982	CORANA	PV	0,2	D483	FALVATERRA	FR	0,2
C983	CORATO	BA	0,2	D488	FANO	PU	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,2	D489	FANO ADRIANO	TE	0,2
C987	CORBOLA	RO	0,2	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0,2
C988	CORCHIANO	VT	0,2	D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,2	D496	FARA VICENTINO	VI	0,2
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,2	D502	FARINI	PC	0,2
D007	CORINALDO	AN	0,2	D509	FASCIA	GE	0,2
D008	CORIO	TO	0,2	D532	FENESTRELLE	TO	0,2
D016	CORNALBA	BG	0,2	D538	FERENTILLO	TR	0,2
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,2	D539	FERENTINO	FR	0,2
D026	CORNIGLIO	PR	0,2	D540	FERLA	SR	0,2
D040	CORREZZOLA	PD	0,2	D542	FERMO	AP	0,2
D078	CORVARA	PE	0,1	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,2
D086	COSENZA	CS	0,2	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,2
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,2	D557	FERRUZZANO	RC	0,2
D094	COSSATO	BI	0,2	D560	FIAMIGNANO	RI	0,1
D095	COSSERIA	SV	0,1	D568	FICAROLO	RO	0,2
D096	COSSIGNANO	AP	0,2	D569	FICARRA	ME	0,2
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0,2	D575	FIESOLE	FI	0,2
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,2	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,1	D963	GEMONIO	VA	0,2
D588	FILAGO	BG	0,1	D964	GENAZZANO	RM	0,2
D592	FILETTO	CH	0,2	D969	GENOVA	GE	0,2
D605	FINO MORNASCO	CO	0,2	D983	GERMAGNANO	TO	0,2
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,2	D986	GERMASINO	CO	0,2
D611	FIorenZUOLA D'ARDA	PC	0,2	D988	GEROCARNE	VV	0,2
D619	FIUMARA	RC	0,2	E010	GIANICO	BS	0,2
D622	FIUMEDINISI	ME	0,2	E013	GIARDINELLO	PA	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,2	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,2
M297	FIUMICINO	RM	0,1	E015	GIAROLE	AL	0,2
D635	FLORESTA	ME	0,2	E016	GIARRATANA	RG	0,2
D644	FOGLIANISE	BN	0,2	E017	GIARRE	CT	0,05
D646	FOGLIZZO	TO	0,2	E023	GIBELLINA	TP	0,1
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,2	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,2
D652	FOLIGNANO	AP	0,2	E031	GIMIGLIANO	CZ	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2	E033	GINESTRA	PZ	0,1
D662	FONDI	LT	0,2	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
D665	FONNI	NU	0,1	E037	GIOI	SA	0,2
D667	FONTANA LIRI	FR	0,2	E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0,1
D672	FONTANELLA	BG	0,2	E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,2
D673	FONTANELLATO	PR	0,1	E045	GIOVE	TR	0,2
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2	E050	GIRIFALCO	CZ	0,1
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2	E052	GISSI	CH	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,2	E053	GIUGGIANELLO	LE	0,2
D683	FONTEGRECA	CE	0,2	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
D688	FOPPOLO	BG	0,2	E055	GIULIANA	PA	0,2
D691	FORCE	AP	0,2	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,2
D696	FORENZA	PZ	0,2	E058	GIULIANOVA	TE	0,2
D702	FORIO	NA	0,2	E068	GIZZERIA	CZ	0,2
D707	FORMELLO	RM	0,2	E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2	E074	GODRANO	PA	0,2
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2	E078	GOITO	MN	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,2	E079	GOLASECCA	VA	0,2
D738	FOSSACESIA	CH	0,1	M274	GOLFO ARANCI	SS	0,2
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,2	E086	GONNESA	CA	0,1
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,2	E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,2
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,2	E089	GONZAGA	MN	0,2
D559	FRACONALTO	AL	0,2	E091	GORGA	RM	0,2
D754	FRAGAGNANO	TA	0,2	E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,2	E106	GORNO	BG	0,1
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,2	E109	GORRETO	GE	0,2
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,2	E111	GORZEGNO	CN	0,2
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,2	E115	GOTTASECCA	CN	0,1
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2	E120	GOZZANO	NO	0,1
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1	E126	GRADOLI	VT	0,2
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,2	E130	GRAGLIA	BI	0,2
D768	FRANCOFONTE	SR	0,1	E134	GRANA	AT	0,1
D770	FRASCARO	AL	0,2	E138	GRANCONA	VI	0,2
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,2	E144	GRANTOLA	VA	0,2
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,1	E147	GRASSANO	MT	0,2
D780	FRASSINETO PO	AL	0,2	E149	GRATTERI	PA	0,2
D781	FRASSINETTO	TO	0,2	E151	GRAVEDONA	CO	0,2
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,2	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,2
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,2
D790	FRATTAMINORE	NA	0,2	E158	GRAZZANISE	CE	0,2
D791	FRATTE ROSA	PU	0,2	E161	GRECI	AV	0,2
D793	FRAZZANO'	ME	0,1	E170	GREZZAGO	MI	0,2
D797	FRESONARA	AL	0,2	E177	GRIGNASCO	NO	0,2
D803	FRISA	CH	0,2	E180	GRIMALDI	CS	0,2
D805	FRONT	TO	0,2	E204	GROTTAFERRATA	RM	0,2
D807	FRONTINO	PU	0,2	E207	GROTTAMMARE	AP	0,2
D810	FROSINONE	FR	0,2	E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,2
D815	FUCECCHIO	FI	0,2	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,2
D818	FUMANE	VR	0,2	E212	GROTTERIA	RC	0,2
D819	FUMONE	FR	0,1	E224	GRUMO NEVANO	NA	0,2
D824	FURCI SICULO	ME	0,2	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,2
D825	FURNARI	ME	0,2	E234	GUAMAGGIORE	CA	0,2
D826	FURORE	SA	0,2	E240	GUARDA VENETA	RO	0,2
D830	FUSINE	SO	0,2	E239	GUARDAVALLE	CZ	0,2
D835	GABIANO	AL	0,2	E241	GUARDEA	TR	0,2
D836	GABICCE MARE	PU	0,2	E243	GUARDIAGRELE	CH	0,2
D844	GAGGI	ME	0,2	E248	GUARDIAREGIA	CB	0,2
D845	GAGGIANO	MI	0,1	E256	GUBBIO	PG	0,2
D848	GAGLIANICO	BI	0,2	E259	GUGLIONESI	CB	0,2
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2	E266	GUILMI	CH	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0,2	E270	GUSPINI	CA	0,2
D855	GAIBA	RO	0,2	E284	ILLASI	VR	0,2
D856	GAIOLA	CN	0,2	E287	IMBERSAGO	LC	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,2	E291	IMPRUNETA	FI	0,2
D859	GAIRO	NU	0,2	E292	INARZO	VA	0,2
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,2	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2
D862	GALATINA	LE	0,2	E301	INGRIA	TO	0,2
D868	GALGAGNANO	LO	0,2	E309	INVERIGO	CO	0,2
D869	GALLARATE	VA	0,2	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,1
D872	GALLIATE	NO	0,1	E311	INVERSO PINASCA	TO	0,2
D873	GALLIIVOLA	PV	0,1	E321	IONADI	VV	0,1
D883	GALLIPOLI	LE	0,2	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,2
D884	GALLO MATESE	CE	0,2	E329	ISCHIA	NA	0,2
D885	GALLODORO	ME	0,2	E332	ISCHITELLA	FG	0,2
D886	GALLUCCIO	CE	0,2	E335	ISERNIA	IS	0,2
D896	GAMBATESA	CB	0,2	E336	ISILI	NU	0,2
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,2	E337	ISNELLO	PA	0,2
D903	GANDELLINO	BG	0,2	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,2
D906	GANDOSSO	BG	0,2	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,2
D920	GARESSIO	CN	0,2	E358	ISOLA RIZZA	VR	0,2
D925	GARLASCO	PV	0,2	E364	ISORELLA	BS	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,2	E365	ISPANI	SA	0,1
D932	GASPERINA	CZ	0,2	E367	ISPRA	VA	0,2
D944	GAVI	AL	0,2	E368	ISSIGLIO	TO	0,2
D945	GAVIGNANO	RM	0,2	E374	ITALIA	ME	0,2
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,1	E375	ITRI	LT	0,2
D960	GELA	CL	0,15	E376	ITTIREDDU	SS	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E379	IVREA	TO	0,2	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,2
E388	JESI	AN	0,1	E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E389	JOPPOLO	VV	0,1	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,2
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0,2	E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,2
E423	LA LOGGIA	TO	0,2	E790	MACUGNAGA	VB	0,2
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,2	E794	MADONE	BG	0,1
E393	LABRO	RI	0,2	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E395	LACCHIARELLA	MI	0,1	E801	MAGENTA	MI	0,2
E397	LACEDONIA	AV	0,2	E805	MAGIONE	PG	0,2
M212	LADISPOLI	RM	0,2	E806	MAGISANO	CZ	0,2
E405	LAGLIO	CO	0,2	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,2
E409	LAGONEGRO	PZ	0,2	E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,2
E416	LAINO	CO	0,2	E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,2	E815	MAGLIE	LE	0,2
E429	LAMON	BL	0,2	E817	MAGLIONE	TO	0,1
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,2	E818	MAGNACAVALLO	MN	0,15
E433	LAMPORO	VC	0,2	E819	MAGNAGO	MI	0,1
E435	LANCIANO	CH	0,2	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,1	E839	MAIORI	SA	0,2
E445	LANZO TORINESE	TO	0,2	E855	MALFA	ME	0,2
E447	LAPEDONA	AP	0,2	E859	MALITO	CS	0,2
E455	LARI	PI	0,2	E865	MALONNO	BS	0,2
M207	LARIANO	RM	0,2	E869	MALVAGNA	ME	0,1
E459	LASCARI	PA	0,2	E873	MAMMOLA	RC	0,2
E462	LASNIGO	CO	0,2	E876	MANDANICI	ME	0,2
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,2	E882	MANDURIA	TA	0,2
E472	LATINA	LT	0,2	E885	MANFREDONIA	FG	0,2
E474	LATRONICO	PZ	0,2	E887	MANGO	CN	0,2
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,2	M283	MANIACE	CT	0,2
E483	LAURIA	PZ	0,2	E900	MANZIANA	RM	0,2
E484	LAURIANO	TO	0,1	E901	MAPELLO	BG	0,1
E485	LAURINO	SA	0,2	E903	MARACALAGONIS	CA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,1	E904	MARANELLO	MO	0,2
E487	LAURO	AV	0,2	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,1
E489	LAVAGNO	VR	0,2	E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,2
E493	LAVELLO	PZ	0,2	E907	MARANO TICINO	NO	0,2
E510	LEGGIUNO	VA	0,2	E919	MARATEA	PZ	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,2	E924	MARCELLINA	RM	0,2
E519	LEIVI	GE	0,2	E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E520	LEMIE	TO	0,2	E932	MARCIANISE	CE	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,2	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,2
E523	LENI	ME	0,2	E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E525	LENNO	CO	0,2	E936	MARCON	VE	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,1	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2
E531	LENTELLA	CH	0,2	E954	MARIGLIANELLA	NA	0,2
E532	LENTINI	SR	0,2	E958	MARINO	RM	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2	E959	MARLENGO	BZ	0,2
E546	LESEGNO	CN	0,1	E960	MARLIANA	PT	0,2
E554	LETINO	CE	0,1	E963	MARMORA	CN	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,2	E968	MAROPATI	RC	0,2
E557	LETTERE	NA	0,2	E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,2
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,1	E978	MARTA	VT	0,2
E559	LETTOPALENA	CH	0,2	E979	MARTANO	LE	0,2
E566	LEVONE	TO	0,1	E980	MARTELLAGO	VE	0,2
E570	LIBERI	CE	0,2	E987	MARTINENGO	BG	0,2
E571	LIBRIZZI	ME	0,2	E989	MARTINSICURO	TE	0,2
E585	LIGONZCHIO	RE	0,2	E995	MARUGGIO	TA	0,2
E588	LIMANA	BL	0,2	E999	MARZANO	PV	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,2	F002	MARZIO	VA	0,2
E591	LIMBIATE	MI	0,2	F004	MASCALI	CT	0,2
E592	LIMENA	PD	0,2	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
E594	LIMINA	ME	0,2	F009	MASER	TV	0,2
E607	LIPOMO	CO	0,2	F015	MASIO	AL	0,2
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,2	F023	MASSA	MS	0,1
E620	LIVERI	NA	0,2	F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,2	F021	MASSA FERMANA	AP	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2	F041	MASSELLO	TO	0,1
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,2	F044	MASSIGNANO	AP	0,2
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2	F050	MASULLAS	OR	0,1
D976	LOCRI	RC	0,1	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,1
E646	LOCULI	NU	0,2	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,2
E648	LODI	LO	0,2	M271	MAZZARRONE	CT	0,2
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,2	F080	MEDE	PV	0,2
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,1	F082	MEDESANO	PR	0,2
E669	LONGANO	IS	0,2	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,1	F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,2
E682	LONIGO	VI	0,2	F096	MELAZZO	AL	0,2
E688	LORENZANA	PI	0,2	F098	MELE	GE	0,2
E689	LOREO	RO	0,2	F100	MELEGNANO	MI	0,2
E690	LORETO	AN	0,2	F106	MELICUCCO	RC	0,2
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,1	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
E695	LORSICA	GE	0,2	F113	MELIZZANO	BN	0,2
E704	LOVERE	BG	0,2	F120	MENAGGIO	CO	0,2
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,2	F125	MENDICINO	CS	0,2
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,2	F130	MEOLO	VE	0,2
E712	LU	AL	0,2	F134	MERCALLO	VA	0,2
E715	LUCCA	LU	0,2	F136	MERCATINO CONCA	PU	0,2
E718	LUCIGNANO	AR	0,2	F147	MERI'	ME	0,2
E719	LUCINASCO	IM	0,2	F152	MESAGNE	BR	0,2
E727	LUGNACCO	TO	0,1	F158	MESSINA	ME	0,2
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,2	F162	META	NA	0,1
E734	LUINO	VA	0,2	F164	MEUGLIANO	TO	0,2
E737	LUMARZO	GE	0,2	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,2
E743	LUNANO	PU	0,2	F181	MEZZEGRA	CO	0,2
B387	LUNGAVILLA	PV	0,2	F184	MEZZOJUSO	PA	0,1
E745	LUNGRO	CS	0,2	F188	MEZZOMERICO	NO	0,2
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,2	F189	MIAGLIANO	BI	0,2
E751	LURANO	BG	0,2	F191	MIASINO	NO	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2	F193	MICIGLIANO	RI	0,2
E761	LUSIA	RO	0,2	F201	MIGLIONICO	MT	0,2
E769	LUVINATE	VA	0,2	F202	MIGNANEGO	GE	0,2
E775	MACCAGNO	VA	0,2	F206	MILAZZO	ME	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E618	MILENA	CL	0,2	F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F207	MILETO	VV	0,2	F570	MONTEMONACO	AP	0,2
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,2	F586	MONTEPAONE	CZ	0,2
F218	MINERBE	VR	0,2	F591	MONTEPRANDONE	AP	0,2
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,2	F598	MONTERIGGIONI	SI	0,2
F223	MINORI	SA	0,2	F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,2
F229	MIRA	VE	0,2	F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,2
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,1	F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,2
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,2	F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,2
F241	MIRANO	VE	0,2	F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F242	MIRTO	ME	0,2	F636	MONTESARCHIO	BN	0,2
F250	MISTERBIANCO	CT	0,2	F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,2	F648	MONTESPETOLI	FI	0,2
F263	MOENA	TN	0,1	F651	MONTEU DA PO	TO	0,2
F270	MOGORELLA	OR	0,2	F656	MONTEVARCHI	AR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,2	F666	MONTEZEMOLO	CN	0,2
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,2	F667	MONTI	SS	0,2
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,2
F281	MOLARE	AL	0,2	F676	MONTICIANO	SI	0,2
F284	MOLFETTA	BA	0,2	F682	MONTOGGIO	GE	0,2
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2	F685	MONTONE	PG	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2	F688	MONTORFANO	CO	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,2	F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,2	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,2
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,2	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F319	MOMPEO	RI	0,2	F697	MONTOTTONE	AP	0,2
F322	MONACILIONI	CB	0,2	F704	MONZA	MI	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,2	F707	MORANO SUL PO	AL	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,2	F711	MORAZZONE	VA	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,2	F712	MORBEGNO	SO	0,2
F336	MONCALVO	AT	0,2	F720	MORENGO	BG	0,1
F337	MONCESTINO	AL	0,2	F722	MORESCO	AP	0,2
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,2	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
F347	MONDAVIO	PU	0,1	F730	MORICONE	RM	0,2
F355	MONESIGLIO	CN	0,1	F731	MORIGERATI	SA	0,2
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,2	F732	MORINO	AQ	0,2
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,2	F734	MORLUPO	RM	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,2	F735	MORMANNO	CS	0,2
F369	MONGRANDO	BI	0,2	F740	MOROLO	FR	0,2
F377	MONREALE	PA	0,2	F745	MORRO D'ALBA	AN	0,2
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,2	F747	MORRO D'ORO	TE	0,2
F390	MONTAFIA	AT	0,2	F746	MORRO REATINO	RI	0,2
F392	MONTAGNA	BZ	0,2	F762	MOSCHIANO	AV	0,2
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,2	F765	MOSCUFO	PE	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,2	F767	MOSSA	GO	0,2
F403	MONTALDEO	AL	0,2	F768	MOSSANO	VI	0,2
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,2	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,2	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,2	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,2
F428	MONTAPPONE	AP	0,2	F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,2
F429	MONTAQUILA	IS	0,2	F776	MOTTALCIATA	BI	0,2
F432	MONTAURIO	CZ	0,2	B012	MOTTEGGIANA	MN	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2	F784	MOTTOLA	TA	0,2
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,2	F785	MOZZAGROGNA	CH	0,2
F524	MONTE GRIMANO	PU	0,2	F786	MOZZANICA	BG	0,1
F561	MONTE MARENZO	LC	0,2	F791	MOZZO	BG	0,2
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2	F801	MULAZZANO	LO	0,2
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,2	F808	MURAVERA	CA	0,2
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1	F809	MURAZZANO	CN	0,2
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,2	F811	MURELLO	CN	0,15
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,2	F818	MUROS	SS	0,2
F653	MONTE URANO	AP	0,2	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,2
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,2	F838	NANTO	VI	0,2
F445	MONTEBRUNO	GE	0,2	F842	NARDO'	LE	0,1
F446	MONTEBUONO	RI	0,1	F846	NARZOLE	CN	0,2
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,1	F847	NASINO	SV	0,2
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,2	F848	NASO	ME	0,1
F461	MONTECCCHIA DI CROSARA	VR	0,2	F861	NEGRAR	VR	0,2
F464	MONTECCCHIO MAGGIORE	VI	0,2	F862	NEIRONE	GE	0,1
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,2	F876	NESPOLO	RI	0,2
F474	MONTECICCARDO	PU	0,2	F878	NETRO	BI	0,2
F475	MONTECILFONE	CB	0,2	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2
F484	MONTECRETO	MO	0,2	F889	NICHELINO	TO	0,2
F487	MONTEDINOVE	AP	0,2	F890	NICOLOSI	CT	0,2
F489	MONTEDORO	CL	0,2	F893	NICOTERA	VV	0,2
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2	F894	NIELLA BELBO	CN	0,1
F500	MONTEFINO	TE	0,2	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,2	F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,15
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2	F908	NOCCIANO	PE	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,2	F910	NOCERA TIRINESE	CZ	0,2
F510	MONTEFRANCO	TR	0,2	F916	NOCIGLIA	LE	0,2
F511	MONTEFREDANE	AV	0,2	F918	NOGARA	VR	0,2
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,2	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,2
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2	F924	NOLA	NA	0,1
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,2	F937	NORMA	LT	0,2
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,2	F942	NOTARESCO	TE	0,1
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,2	F137	NOVAFELTRIA	PU	0,1
F531	MONTEIASI	TA	0,2	F952	NOVARA	NO	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2	F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,2
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,2	F955	NOVATE MILANESE	MI	0,2
F544	MONTELEPRE	PA	0,1	F957	NOVE	VI	0,2
F549	MONTEPARO	AP	0,2	F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2	F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1	F967	NOVI VELLIA	SA	0,2
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,2	F968	NOVIGLIO	MI	0,2
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2	F970	NOVOLI	LE	0,2
F568	MONTEMILONE	PZ	0,2	F972	NUCETTO	CN	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
F982	NURALLAO	NU	0,2	G439	PENTONE	CZ	0,1
F986	NURRI	NU	0,2	G448	PEREGO	LC	0,2
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,2	G455	PERITO	SA	0,2
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,2	G458	PERLO	CN	0,2
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,2	C013	PERO	MI	0,15
F995	OCCIMIANO	AL	0,2	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,2
F996	OCRE	AQ	0,2	G465	PERRERO	TO	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,2	G477	PERTUSIO	TO	0,2
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,2	G480	PESCAGLIA	LU	0,2
G005	OFFIDA	AP	0,2	G485	PESCATO	LC	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,2	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,2
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1	G496	PESCOPAGANO	PZ	0,2
G032	OLIVA GESSI	PV	0,2	G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,2
G036	OLIVERI	ME	0,2	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,2
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2	G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,2	G513	PETRELLA SALTO	RI	0,2
G043	OLLASTRA XIMENES	OR	0,2	G514	PETRIANO	PU	0,1
G044	OLLOLAI	NU	0,2	G516	PETRITOLI	AP	0,2
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,2	M281	PETROSINO	TP	0,2
G076	ONZO	SV	0,2	G519	PETRURO IRPINO	AV	0,2
G086	ORATINO	CB	0,2	G520	PETTENASCO	NO	0,1
G087	ORBASSANO	TO	0,1	G521	PETTINENGO	BI	0,2
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,2	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,2
G093	ORERO	GE	0,2	G546	PIAN CAMUNO	BS	0,2
G095	ORGIANO	VI	0,1	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,2
G098	ORIA	BR	0,2	G555	PIANELLA	PE	0,2
G102	ORICOLA	AQ	0,1	G564	PIANICO	BG	0,2
G103	ORIGGIO	VA	0,2	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,2
G119	OROSEI	NU	0,2	G576	PIATEDA	SO	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,2	G577	PIATTO	BI	0,2
G128	ORSOGNA	CH	0,1	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,1
G129	ORSOMARSO	CS	0,2	G590	PICERNO	PZ	0,2
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,2	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,2
G131	ORTA NOVA	FG	0,2	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,2
G136	ORTELLE	LE	0,2	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,2
G137	ORTEZZANO	AP	0,2	G606	PIETRABONDANTE	IS	0,2
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,1	G607	PIETRABRUNA	IM	0,2
G141	ORTONA	CH	0,2	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,2	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,2
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,2	G621	PIETRANICO	PE	0,2
G146	ORTUERI	NU	0,2	G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
B595	ORVINIO	RI	0,1	G626	PIETRAROJA	BN	0,2
G156	OSILO	SS	0,2	G627	PIETRARUBBIA	PU	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,2	G628	PIETRASANTA	LU	0,2
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,2	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,2	G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G182	OSSUCCIO	CO	0,2	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,2
G183	OSTANA	CN	0,1	G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2
F401	OSTRA	AN	0,2	G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G189	OTRICOLI	TR	0,1	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,1
G190	OTTAVIANO	NA	0,2	G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,2
G193	OTTIGLIO	AL	0,2	G659	PIGLIO	FR	0,1
G199	OVIGLIO	AL	0,15	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2
G202	OZEGNA	TO	0,2	G663	PIGNOLA	PZ	0,2
G203	OZIERI	SS	0,1	G665	PIGRA	CO	0,2
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,2	G670	PIMONTE	NA	0,2
G207	PABILLONIS	CA	0,2	G672	PINASCA	TO	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,2	G673	PINCARA	RO	0,2
G212	PACIANO	PG	0,2	G674	PINEROLO	TO	0,1
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2	F831	PINETO	TE	0,2
G228	PAESANA	CN	0,1	G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,2
G230	PAGANI	SA	0,2	G699	PIRAINO	ME	0,2
G232	PAGANICO	RI	0,2	G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G233	PAGAZZANO	BG	0,1	G704	PISONIANO	RM	0,2
G234	PAGLIARA	ME	0,2	G712	PISTICCI	MT	0,2
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,2	G713	PISTOIA	PT	0,1
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2	G719	PIVERONE	TO	0,2
G249	PALADINA	BG	0,2	G720	PIZZALE	PV	0,2
G254	PALAIA	PI	0,2	G722	PIZZO	VV	0,2
G259	PALAZZAGO	BG	0,1	G728	PIZZONI	VV	0,2
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,2	G729	PLACANICA	RC	0,2
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,2	G733	PLATACI	CS	0,2
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,2	G737	PLESIO	CO	0,2
G271	PALENA	CH	0,2	G749	POFI	FR	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,2	G751	POGGIARDO	LE	0,2
G288	PALMI	RC	0,2	G757	POGGIO CATINO	RI	0,1
G303	PANCALIERI	TO	0,2	G765	POGGIO NATIVO	RI	0,2
G308	PANICALE	PG	0,2	G753	POGGIO RUSCO	MN	0,2
G311	PANNARANO	BN	0,2	G760	POGGIOFIORITO	CH	0,2
G317	PAOLA	CS	0,2	G774	POGNANO	BG	0,2
G323	PAPOZZE	RO	0,2	G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2	G784	POLI	RM	0,2
G337	PARMA	PR	0,2	G786	POLICORO	MT	0,2
G347	PARTANNA	TP	0,2	G789	POLINAGO	MO	0,2
G350	PARZANICA	BG	0,2	G791	POLISTENA	RC	0,2
G362	PASTENA	FR	0,2	G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G367	PASTURANA	AL	0,2	G796	POLLICA	SA	0,2
G374	PATRICA	FR	0,2	G797	POLLINA	PA	0,2
G388	PAVIA	PV	0,2	G798	POLLONE	BI	0,2
G402	PEDARA	CT	0,15	G805	POMARETTO	TO	0,2
G403	PEDASO	AP	0,2	G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,1
G404	PEDAVENA	BL	0,2	G809	POMBIA	NO	0,2
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,2	G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,2
G417	PEGOGNAGA	MN	0,2	G820	PONDERANO	BI	0,2
G420	PELAGO	FI	0,2	G827	PONTE	BN	0,2
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,2	B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,2
G426	PELLEZZANO	SA	0,2	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,2
G430	PENANGO	AT	0,2	G838	PONTECORVO	FR	0,2
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,1	G840	PONTEDASSIO	IM	0,2
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,2	G848	PONTELANDOLFO	BN	0,2
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,2	G850	PONTELONGO	PD	0,2
G438	PENNE	PE	0,2	G858	PONTESTURA	AL	0,15

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
G861	PONTI	AL	0,2	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0,2
G865	PONTINIA	LT	0,2	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,2
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,2	H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,2
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,2	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,2
G879	POPPI	AR	0,2	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,2
G881	PORANO	TR	0,12	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,2
G889	PORLEZZA	CO	0,2	H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,1
G894	PORTACOMARO	AT	0,2	H382	ROCCABASCERANA	AV	0,2
G900	PORTE	TO	0,2	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
G906	PORTO CERESIO	VA	0,1	H409	ROCCAFORZATA	TA	0,2
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,2	H417	ROCCALBEGNA	GR	0,2
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,2	H418	ROCCALUMERA	ME	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2	H422	ROCCAMENA	PA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2	H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
G942	POTENZA	PZ	0,1	H427	ROCCANTICA	RI	0,2
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,2	H436	ROCCAROMANA	CE	0,2
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,2	H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,2
G953	POZZALLO	RG	0,2	H443	ROCCASECCA	FR	0,2
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,2	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,2
G964	POZZUOLI	NA	0,2	H380	ROCCAVALDINA	ME	0,2
G970	PRADLEVES	CN	0,2	H455	ROCCELLA VALDEMONTE	ME	0,2
G975	PRAIA A MARE	CS	0,2	H468	ROCCETTA TANARO	AT	0,2
G978	PRAI	TO	0,2	H473	RODDINO	CN	0,2
G980	PRALUNGO	BI	0,2	H474	RODELLO	CN	0,2
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,2	H478	RODERO	CO	0,2
G982	PRAMOLLO	TO	0,2	H480	RODI GARGANICO	FG	0,2
G995	PRATELLA	CE	0,2	H481	RODIGO	MN	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2	H485	ROFRANO	SA	0,2
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2	H489	ROGHUDI	RC	0,2
G974	PRAY	BI	0,2	H490	ROGLIANO	CS	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,2	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,2
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,2	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,2
H046	PRESEZZO	BG	0,1	H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,2
H048	PRESSANA	VR	0,2	H516	ROMBIOLO	VV	0,2
H050	PRESTINE	BS	0,2	H534	RONCIGLIONE	VT	0,2
H052	PRETORO	CH	0,2	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H059	PRIERO	CN	0,2	H538	RONCO BIELLESE	BI	0,2
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2	H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,1
H068	PRIOCCA	CN	0,2	H541	RONCOFERRARO	MN	0,2
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0,2	H546	RONDANINA	GE	0,2
G698	PRIVERNO	LT	0,2	H560	ROSATE	MI	0,2
H072	PROCIDA	NA	0,2	H562	ROSCIANO	PE	0,2
H074	PROSERPIO	CO	0,2	H564	ROSCIGNO	SA	0,2
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,2	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,2
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,2	H588	ROTELLA	AP	0,2
H085	PRUNETTO	CN	0,2	H593	ROTOFRENO	PC	0,2
H088	PULA	CA	0,1	H555	ROURE	TO	0,15
H091	PUMENENGO	BG	0,2	H596	ROVAGNATE	LC	0,2
H092	PLUS D'ALPAGO	BL	0,2	H599	ROVEGNO	GE	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,2	H606	ROVERCHIARA	VR	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,2	H614	ROVESCALA	PV	0,2
H102	QUARANTI	AT	0,2	H615	ROVETTA	BG	0,2
H103	QUAREGNA	BI	0,2	H620	ROVIGO	RO	0,2
H104	QUARGNENTO	AL	0,2	H621	ROVITO	CS	0,2
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,2	H625	RUBANO	PD	0,17
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,2	H629	RUDA	UD	0,2
H127	QUINCINETTO	TO	0,2	H631	RUEGLIO	TO	0,2
H129	QUINGENTOLE	MN	0,2	H643	RUTIGLIANO	BA	0,2
H151	RACCUJA	ME	0,2	H644	RUTINO	SA	0,1
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,2	H647	SABAUDIA	LT	0,2
H154	RADDUSA	CT	0,2	H650	SABBIO CHIESE	BS	0,2
H166	RAIANO	AQ	0,2	H655	SACCOLONGO	PD	0,2
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,2	H658	SACROFANO	RM	0,2
H176	RANICA	BG	0,2	H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,2
H186	RAPOLLA	PZ	0,2	H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H188	RASSA	VC	0,2	H681	SALA BIELLESE	BI	0,2
H198	RAVELLO	SA	0,2	H687	SALANDRA	MT	0,2
H210	RECALE	CE	0,2	H688	SALAPARUTA	TP	0,2
H214	RECOARO TERME	VI	0,2	H689	SALARA	RO	0,2
H222	REGGELLO	FI	0,1	F810	SALCEDO	VI	0,2
H228	REITANO	ME	0,2	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,2
H235	RENDE	CS	0,2	H699	SALE MARASINO	BS	0,15
H245	RESUTTANO	CL	0,2	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,1
H248	REVERE	MN	0,2	H686	SALENTO	SA	0,2
H264	RHO	MI	0,18	H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,2
H266	RIALTO	SV	0,2	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0,2
H267	RIANO	RM	0,2	H706	SALGAREDA	TV	0,2
H268	RIARDO	CE	0,2	H708	SALICE SALENTINO	LE	0,2
H271	RICADI	VV	0,2	H725	SALUGGIA	VC	0,2
H273	RICCIA	CB	0,1	H729	SALVE	LE	0,2
H277	RICIGLIANO	SA	0,2	H735	SALZANO	VE	0,1
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,2	H745	SAMBUCI	RM	0,1
H305	RIO MARINA	LI	0,2	H013	SAMO	RC	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0,2	H753	SAMONE	TO	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,1	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H320	RIPA TEATINA	CH	0,2	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,1
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,2
H321	RIPATRANSONE	AP	0,2	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,2
H324	RIPI	FR	0,2	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H325	RIPOSTO	CT	0,2	H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,1
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,2	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,2
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,2	H784	SAN BUONO	CH	0,2
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2	H785	SAN CALOGERO	VV	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,2	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,2
H344	RIVAROSSA	TO	0,1	M264	SAN CASSIANO	LE	0,2
H354	RIVODUTRI	RI	0,2	H792	SAN CATALDO	CL	0,2
H359	RIZZICONI	RC	0,2	M295	SAN CESAREO	RM	0,2
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,1	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,15
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,2	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,2
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,2	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,1
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,2	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0,2	1188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,15	1203	SANTA GIULETTA	PV	0,2
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,1	1217	SANTA LUCE	PI	0,2
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,2	1220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,2
H822	SAN DONACI	BR	0,2	1221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,2	1224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,2
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,2	1232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,2
H831	SAN FELE	PZ	0,1	1240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,2
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,2	1242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,2
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,1	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,2
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,2	1247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,2
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,2	1254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,2	1291	SANTA NINFA	TP	0,2
H846	SAN FLORO	CZ	0,2	1308	SANTA SEVERINA	KR	0,2
H850	SAN FRATELLO	ME	0,2	1311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,2
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,2	1312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,2
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,2	1314	SANTA VENERINA	CT	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,2	1199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,2
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,2	1208	SANT'AGNELLO	NA	0,2
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,2	1216	SANT'ALFIO	CT	0,2
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,2	1265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,2	1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,2
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,2	1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2	1281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2	1282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2	1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,2	1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2	1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2	1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,2	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,2	1290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0,2
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2	M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,1
H937	SAN GODENZO	FI	0,2	1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,1
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,1	1293	SANT'ANTIMO	NA	0,2
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1	1294	SANT'ANTIOCO	CA	0,2
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,2	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,2
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2	1302	SANT'APOLLINARE	FR	0,2
H959	SAN LORENZO	RC	0,2	1306	SANT'ARPINO	CE	0,2
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,2	1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,2	1319	SANT'ELENA	PD	0,2
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,1	1324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,2
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,2	1330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,2	1344	SANT'IPPOLITO	PU	0,2
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,2	1367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,2	C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,2	1370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2	1360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,1	1371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,2
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,2	1346	SANT'OLCESE	GE	0,2
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,2	1420	SAPONARA	ME	0,2
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,2	1429	SARDIGLIANO	AL	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,18	1430	SAREGO	VI	0,2
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,2	1431	SARENTINO	BZ	0,15
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,2	1439	SARNONICO	TN	0,2
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,2	1441	SARONNO	VA	0,2
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,2	1444	SARSINA	FC	0,2
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2	1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,2
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,2	1455	SASSINORO	BN	0,1
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1	1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,2	1459	SASSOCORVARO	PU	0,2
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,1	1460	SASSOFELTRIO	PU	0,2
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,1	1476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,2
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,2	1477	SAVOCA	ME	0,2
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,2	1480	SAVONA	SV	0,16
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,2	1483	SCAFATI	SA	0,2
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,2	1486	SCALA	SA	0,2
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15	1492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,2
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,2	1499	SCANDRIGLIA	RI	0,1
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1	M256	SCANZANO JONICO	MT	0,2
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,2	1514	SCARPERIA	FI	0,15
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,2	1520	SCERNI	CH	0,2
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2	1522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,1
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,1	1532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I148	SAN SALVO	CH	0,2	1535	SCICLI	RG	0,2
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,1	D290	SCIGLIANO	CS	0,2
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,2	1537	SCILLA	RC	0,03
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1	1540	SCISCIANO	NA	0,2
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2	1543	SCONTRONE	AQ	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,2	1551	SCORZE'	VE	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,2	1555	SCURZOLENZO	AT	0,2
I166	SAN SPERATE	CA	0,1	1563	SEDICO	BL	0,2
I261	SAN TAMMARO	CE	0,2	1573	SEGGI	RM	0,2
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,2	1580	SELARGIUS	CA	0,2
I381	SAN VENANZO	TR	0,1	1581	SELCI	RI	0,1
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,2	1588	SELLERO	BS	0,2
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2	1589	SELLIA	CZ	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,2	1595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,2
I391	SAN VITALIANO	NA	0,2	1596	SELVE MARCONE	BI	0,2
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,2	1599	SEMIANA	PV	0,1
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,2	1602	SENAGO	MI	0,2
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2	1606	SENERCHIA	AV	0,2
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2	1618	SEPINO	CB	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2	1622	SERAVEZZA	LU	0,2
H821	SANDIGLIANO	BI	0,2	1624	SERDIANA	CA	0,1
H852	SANFRONT	CN	0,2	1629	SERINA	BG	0,2
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,2	1630	SERINO	AV	0,2
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,2	1634	SERMONETA	LT	0,2
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,2	1650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,2	1640	SERRA RICCO'	GE	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,2	1641	SERRACAPRIOLA	FG	0,2
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,2	1644	SERRADIFALCO	CL	0,18

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
1645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2	1995	SUELLI	CA	0,1
1647	SERRAMANNA	CA	0,2	1996	SUELLO	LC	0,2
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,2	1997	SUISIO	BG	0,2
1648	SERRAMEZZANA	SA	0,2	L004	SUMMONTE	AV	0,2
1649	SERRAMONACESCA	PE	0,2	L007	SUNO	NO	0,1
1652	SERRARA FONTANA	NA	0,2	L009	SUPINO	FR	0,2
1655	SERRASTRETTA	CZ	0,2	L016	SUTERA	CL	0,2
1656	SERRATA	RC	0,2	L022	TACENO	LC	0,2
1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2	L026	TAGLIO DI PO	RO	0,2
1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,2	L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,2
1663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,1	L038	TALLA	AR	0,2
1666	SERRE	SA	0,2	L040	TAMBRE	BL	0,2
1668	SERRI	NU	0,2	L042	TAORMINA	ME	0,2
1670	SERRUNGARINA	PU	0,2	L049	TARANTO	TA	0,2
C070	SERVIGLIANO	AP	0,2	L055	TARSIA	CS	0,2
1678	SESSAME	AT	0,2	L056	TARTANO	SO	0,2
1682	SESTO CAMPANO	IS	0,1	L057	TARVISIO	UD	0,1
1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2	L061	TAURANO	AV	0,1
1701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,2	L063	TAURIANOVA	RC	0,2
1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,2	L064	TAURISANO	LE	0,2
1703	SETTIMO TORINESE	TO	0,2	L069	TAVENNA	CB	0,2
1702	SETTIMO VITTONI	TO	0,2	L070	TAVERNA	CZ	0,2
1706	SEUI	NU	0,2	L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,2
1707	SEULO	NU	0,2	L074	TAVIANO	LE	0,2
1712	SEZZE	LT	0,2	L075	TAVIGLIANO	BI	0,2
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,2	L078	TAVOLETO	PU	0,2
1725	SIDERNO	RC	0,2	L081	TAVULLIA	PU	0,1
1728	SIGNA	FI	0,1	L082	TEANA	PZ	0,2
1738	SILVANO D'ORBA	AL	0,2	L083	TEANO	CE	0,2
1739	SILVANO PIETRA	PV	0,1	D292	TEGGIANO	SA	0,2
1747	SINAGRA	ME	0,2	L085	TEGLIO VENETO	VE	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,2	L086	TELESE	BN	0,2
1750	SINIO	CN	0,2	L088	TEITI	SS	0,2
1752	SINNAI	CA	0,2	E548	TERENZO	PR	0,2
1754	SIRACUSA	SR	0,2	L108	TERLANO	BZ	0,1
1756	SIRIGNANO	AV	0,2	L109	TERLIZZI	BA	0,2
1758	SIROLO	AN	0,15	L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
1763	SISSA	PR	0,2	L113	TERMOLI	CB	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,2	L116	TERNENGO	BI	0,2
1767	SIZZANO	NO	0,1	L117	TERNI	TR	0,2
1774	SMERILLO	AP	0,2	L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,1
1775	SOAVE	VR	0,2	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,2
1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,2	L131	TERRASINI	PA	0,2
1781	SOGLIO	AT	0,2	L136	TERRAZZO	VR	0,2
1792	SOLBIATE	CO	0,1	L139	TERRUGGIA	AL	0,2
1793	SOLBIATE ARNO	VA	0,2	L142	TERZIGNO	NA	0,2
1803	SOLIGNANO	PR	0,2	L143	TERZO	AL	0,2
1805	SOLOFRA	AV	0,2	L146	TERZORIO	IM	0,2
1808	SOLONGHELLO	AL	0,2	L155	TEVEROLA	CE	0,2
1809	SOLOPACA	BN	0,2	L157	THIENE	VI	0,2
1812	SOLTO COLLINA	BG	0,2	L165	TICINETO	AL	0,2
1813	SOLZA	BG	0,2	L169	TIGNALE	BS	0,2
1815	SOMAGLIA	LO	0,2	L175	TIRANO	SO	0,2
1819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,2	L176	TIRES	BZ	0,2
1824	SOMMATINO	CL	0,17	L177	TIRIOLO	CZ	0,2
1826	SONA	VR	0,2	L178	TIROLO	BZ	0,2
1827	SONCINO	CR	0,2	L181	TITO	PZ	0,2
1828	SONDALO	SO	0,2	L182	TIVOLI	RM	0,1
1829	SONDRIO	SO	0,2	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,2
1832	SONNINO	LT	0,2	L188	TODI	PG	0,2
1835	SOPRANA	BI	0,2	L189	TOFFIA	RI	0,2
1838	SORA	FR	0,1	L192	TOLFA	RM	0,2
1840	SORAGNA	PR	0,1	L193	TOLLEGNO	BI	0,2
1847	SORDEVOLO	BI	0,2	L194	TOLLO	CH	0,15
1848	SORDIO	LO	0,2	L195	TOLMEZZO	UD	0,2
1850	SORGA'	VR	0,2	L197	TOLVE	PZ	0,2
1854	SORIANO CALABRO	VV	0,2	L203	TONCO	AT	0,2
1858	SORISOLE	BG	0,2	L205	TORA E PICCILLI	CE	0,05
1860	SORMANO	CO	0,2	L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
1864	SORTINO	SR	0,2	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
1866	SOSPIROLO	BL	0,2	L219	TORINO	TO	0,1
1872	SOVERATO	CZ	0,2	L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,2
1873	SOVERE	BG	0,2	L227	TORNIMPARTE	AQ	0,2
1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,2
1875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,2	L239	TORRAZZO	BI	0,2
1877	SOVICILLE	SI	0,2	L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0,2
1879	SOVIZZO	VI	0,2	L243	TORRE CAJETANI	FR	0,2
1880	SOZZAGO	NO	0,2	L247	TORRE CANAVESE	TO	0,2
1881	SPADAFORA	ME	0,2	L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,2
1884	SPADOLA	VV	0,2	L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,2
1893	SPERONE	AV	0,2	L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
1894	SPESSA	PV	0,2	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,1
1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,2	L277	TORRE PELLICE	TO	0,2
1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,1	L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,2
1905	SPILINGA	VV	0,2	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2
1906	SPINADESCO	CR	0,1	L254	TORRECUSO	BN	0,1
1907	SPINAZZOLA	BA	0,2	L270	TORREGLIA	PD	0,2
1910	SPINETE	CB	0,1	L273	TORREMAGGIORE	FG	0,2
1936	STAITI	RC	0,2	M287	TORRENOVA	ME	0,2
M298	STATTE	TA	0,2	L282	TORRETTA	PA	0,2
1941	STAZZANO	AL	0,1	L286	TORRI IN SABINA	RI	0,1
1942	STAZZEMA	LU	0,2	L290	TORRICE	FR	0,2
1945	STEFANACONI	VV	0,2	L294	TORRICELLA	TA	0,2
1946	STELLA	SV	0,2	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,2
1953	STIENTA	RO	0,2	L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,2
1965	STRA	VE	0,2	L301	TORRIONI	AV	0,2
1977	STREVI	AL	0,2	A355	TORTOLI'	NU	0,2
1978	STRIANO	NA	0,2	L305	TORTORA	CS	0,2
1980	STRONA	BI	0,2	L321	TRAMATZA	OR	0,2
1981	STRONCONE	TR	0,2	L338	TRAUSELLA	TO	0,2
B014	SUARDI	PV	0,2	L340	TRAVES	TO	0,2
1992	SUBIACO	RM	0,2	L348	TRAVO	PC	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
L353	TREBISACCE	CS	0,2	L764	VERGHERETO	FC	0,2
L354	TRE CASALI	PR	0,2	L765	VERGIATE	VA	0,2
M280	TRE CASE	NA	0,2	L776	VERNOLE	LE	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,2	L781	VERONA	VR	0,2
L359	TRECENTA	RO	0,2	D193	VERONELLA	VR	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,2	L784	VERRETTO	PV	0,2
L364	TREGNAGO	VR	0,2	L798	VERUNO	NO	0,2
L366	TREIA	MC	0,2	L805	VESCOVANA	PD	0,2
L375	TRENITA	CS	0,1	L810	VESTENANOVA	VR	0,2
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,2	L813	VESTRENO	LC	0,2
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2	L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,2	L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L418	TRICARICO	MT	0,2	L828	VIAGRANDE	CT	0,2
L431	TRIFI	ME	0,2	L830	VIALFRE'	TO	0,2
L435	TRIVENTO	CB	0,2	L838	VICCHIO	FI	0,2
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2	L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,2
L445	TROFARELLO	TO	0,2	L845	VICO EQUENSE	NA	0,2
L448	TROINA	EN	0,2	L851	VICOVARO	RM	0,2
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,1	L854	VIDIGULFO	PV	0,2
L452	TROPEA	VV	0,2	L857	VIDRACCO	TO	0,2
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,2	L858	VIESTE	FG	0,2
L471	TURBIGO	MI	0,2	L866	VIGANO'	LC	0,2
L473	TURRI	CA	0,2	L869	VIGASIO	VR	0,2
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,2	L872	VIGEVANO	PV	0,2
L477	TURSI	MT	0,2	L876	VIGGIU'	VA	0,2
L310	TUSCANIA	VT	0,2	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,2
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,2	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,2
L482	UCRIA	ME	0,2	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,2
L484	UGENTO	LE	0,2	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2	L889	VIGNONE	VB	0,07
L499	URBE	SV	0,2	L890	VIGO DI CADORE	BL	0,2
L502	URGNANO	BG	0,2	L892	VIGODARZERE	PD	0,2
L503	URI	SS	0,1	L894	VIGOLO	BG	0,2
L507	USCIO	GE	0,2	L897	VIGOLZONE	PC	0,2
L508	USELLUS	OR	0,2	L900	VIGONZA	PD	0,2
L525	VACONE	RI	0,1	L904	VIGUZZOLO	AL	0,2
L526	VACRI	CH	0,2	L913	VILLA BASILICA	LU	0,2
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1	L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,2
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,2	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2	L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L544	VALBONDIONE	BG	0,2	L929	VILLA D'ADDA	BG	0,2
L551	VALDAGNO	VI	0,1	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,2
G319	VALDERICE	TP	0,2	D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,1
L558	VALDIERI	CN	0,2	L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2	F804	VILLA POMA	MN	0,2
L570	VALENZA	AL	0,2	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,1
L571	VALENZANO	BA	0,2	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,2	L916	VILLABATE	PA	0,2
L576	VALFURVA	SO	0,1	L939	VILLADOSE	RO	0,2
L579	VALGOGGIO	BG	0,1	L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2
L580	VALGRANA	CN	0,2	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1	L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,2	L959	VILLALBA	CL	0,2
L586	VALLANZENGO	BI	0,2	L964	VILLAMAGNA	CH	0,2
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,2	L965	VILLAMAINA	AV	0,2
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,1	L967	VILLAMARZANA	RO	0,2
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2	L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,2
L598	VALLECORSIA	FR	0,2	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,2	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,2
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,2	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,1
L605	VALLEMAIO	FR	0,1	L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,2
L611	VALLEPIETRA	RM	0,2	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,1
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,2	B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
L625	VALLINFREDA	RM	0,2	M027	VILLASTELLONE	TO	0,1
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,2	M041	VILLETIA BARREA	AQ	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,2	M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,1	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,2
L644	VALPERGA	TO	0,2	M059	VINCI	FI	0,2
D513	VALSINNI	MT	0,2	M062	VINZAGLIO	NO	0,2
L650	VALSTAGNA	VI	0,2	M065	VIONE	BS	0,2
L658	VALVERDE	CT	0,2	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
L468	VALVESTINO	BS	0,2	M072	VISCIANO	NA	0,2
L660	VANDOIES	BZ	0,2	M080	VISTRORIO	TO	0,1
L664	VANZAGHELLO	MI	0,2	M081	VITA	TP	0,1
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2	M086	VITORCHIANO	VT	0,1
L669	VARALLO	VC	0,2	M088	VITTORIA	RG	0,15
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,15	M098	VIVERONE	BI	0,2
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,2	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2
L676	VARCO SABINO	RI	0,1	M109	VOGHERA	PV	0,1
L677	VAREDO	MI	0,1	M111	VOGOGNA	VB	0,2
E372	VASTO	CH	0,2	M115	VOLLA	NA	0,2
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,1	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,2
L700	VAZZOLA	TV	0,2	M133	VOLVERA	TO	0,2
L702	VECCHIANO	PI	0,2	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,2
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2	M141	ZAGAROLO	RM	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,2	M147	ZANICA	BG	0,2
L705	VEDDASCA	VA	0,2	M267	ZAPPONETA	FG	0,1
L710	VEGGIANO	PD	0,2	M162	ZENEVREDO	PV	0,2
L713	VEJANO	VT	0,2	M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,2
L715	VELESO	CO	0,2	M166	ZERBO	PV	0,2
L719	VELLETRI	RM	0,2	M169	ZERI	MS	0,2
L722	VELO VERONESE	VR	0,2	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,2
L725	VENAFRO	IS	0,2	M174	ZIBELLO	PR	0,2
L730	VENDONE	SV	0,2	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,2	M178	ZIMELLA	VR	0,2
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,2	M184	ZOGNO	BG	0,1
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,2	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
L742	VENTOTENE	LT	0,1	M202	ZUMPANO	CS	0,1
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2	M203	ZUNGOLI	AV	0,2
L751	VERCURAGO	LC	0,2				
L752	VERDELLINO	BG	0,1				
L753	VERDELLO	BG	0,2				